



COMUNICATO UFFICIALE N. 692 DEL 16 GENNAIO 2018 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 18

Richiesta del Segretario Generale FIP in data 16/11/2017 di parere circa alcune problematiche relative a profili inerenti l'istituto della fideiussione bancaria da parte delle Affiliate militanti nel Campionato di Serie A/2 a favore della L.N.P. "...anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla C.V.A....".

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Paolo Ricciardi – Gianriccardo Villoresi - Daniele Di Marco – Francesco Maria Cardosi

Relatore: Daniele Di Marco

Preso atto che in data 16/XI/2017 perveniva una nota formale a firma del Segretario Generale F.I.P. avente ad oggetto "richiesta interpretazione", meglio qualificata nel corpo della nota stessa come "richiesta di parere", circa alcune problematiche relative a profili inerenti l'istituto della fideiussione bancaria presentata da parte delle Affiliate militanti nel Campionato di Serie A/2 a favore della L.N.P. "...anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla C.V.A....", come statuito dalle D.O.A.-Dilettanti 2016/2017 al cpv. 1 di pag. 14 con riferimento ai fatti concreti che hanno dato origine alla richiesta di parere in trattazione, ed altresì come pedissequamente ripetuto dalle D.O.A.-Dilettanti 2017/2018 sub 1.3.1.4 al comma 3 di pag. 14;

rilevato in particolare che il richiesto parere veniva sollecitato in merito: **a) alle condizioni e tempi per la restituzione dell'originale del documento di fideiussione bancaria; b) alla possibilità da parte della LNP di attivare l'escussione nell'ipotesi in cui il termine per l'adempimento indicato nel provvedimento ingiuntivo (per le obbligazioni sorte nel periodo di durata della fideiussione stessa) cada oltre il termine di durata della fideiussione e la società interessata non si sia iscritta al campionato per la stagione successiva;**

dato atto che la richiesta del Segretario Generale si basava su una segnalazione inviata da parte della L.N.P.;

che all'udienza camerale del 12/12/2017 la Corte, al fine di approfondire le tematiche connesse con la richiesta di cui in epigrafe, disponeva con ordinanza di aggiornarsi all'udienza camerale del 9/1/2018;

Segue C.U. n. 692 del 16.01.2018 C.F.A. n. 18

che all'udienza camerale del 9/1/2018 la Corte, dopo ampia ed approfondita discussione sulla relazione del relatore Avv. Daniele Di Marco, era in grado di formalizzare il richiesto parere;

tutto ciò premesso, la Corte Federale di Appello

osserva

1. La Segreteria Generale della Federazione Italiana Pallacanestro, come indicato in epigrafe, ha richiesto a questa Corte Federale di Appello, competente per materia ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. c) Statuto Federale, un parere in merito agli accordi intercorsi ed intercorrenti con la Lega Nazionale Pallacanestro che gestisce il campionato di serie A2/M, in ordine alla disciplina relativa all'obbligo delle società militanti in questo campionato di deposito di idonea fideiussione bancaria a favore della LNP, posta *"anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla CVA"*.

2. I quesiti posti sono due:

- a) quali siano le condizioni ed i tempi per la restituzione dell'originale del documento di fideiussione bancaria;
- b) se da parte della LNP vi sia la possibilità di attivare l'escussione della fideiussione nell'ipotesi in cui il termine per l'adempimento indicato nel decreto ingiuntivo (per le obbligazioni sorte nel periodo di durata della fideiussione stessa) cada oltre il termine di durata della fideiussione e la società interessata non si sia iscritta al campionato per la stagione successiva.

3. Prima di procedere alla disamina dei quesiti posti a questa Corte, si ritiene opportuno esporre alcuni cenni in merito alla natura della fideiussione e ciò al fine di dare gli strumenti necessari per una lettura conforme alla normativa civilistica vigente in Italia relativamente alle problematiche che sono state poste.

4. La fideiussione è un contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo ed ha evidentemente una natura accessoria perché sussiste in quanto esista la obbligazione principale. Tale precisazione è necessaria soprattutto per evidenziare la natura giuridica contrattuale di tale istituto, con ciò a voler significare che un contratto, essendo un accordo tra due parti in base al quale si disciplina un rapporto giuridico stabilendone le clausole, le condizioni, la durata, e quindi l'inizio ed il termine, per la sua validità ed esistenza, a meno che la legge non preveda diversamente, prescinde dalla forma con cui è realizzato. La Legge Italiana stabilisce che i contratti relativi al trasferimento di beni immobili debbano avere, "ad substantiam", la forma scritta, mentre per altri contratti, tra i quali appunto la fideiussione, la forma scritta è prevista solo "ad probationem", e pertanto la forma scritta non è un elemento costitutivo del contratto che rimane comunque valido anche se non è posto in essere a mezzo di un documento. Naturalmente in un contratto, a maggior ragione in un contratto di garanzia quale è quello

fideiussorio, è prevista una durata temporale e cioè un inizio ed una fine, termini che in queste fattispecie sono da considerare essenziali.

5. Questa premessa si è resa necessaria al fine di dare una risposta al quesito sub a) posto a questa Corte in merito alle condizioni ed ai tempi per la restituzione del documento di fideiussione bancaria, evidentemente all'istituto di credito garante delle obbligazioni del terzo garantito.

6. Ebbene, la restituzione del documento cartaceo originale è un evento assolutamente irrilevante dal punto di vista giuridico, dal momento che tale atto non muta in alcun modo i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto che resta comunque valido ed efficace fino al termine della sua scadenza. Questo a meno che, nel restituire il documento cartaceo, LNP non abbia dichiarato di rinunciare alla garanzia.

7. Come è stato sopra esposto, la normativa non impone che il contratto di fideiussione sia redatto in forma scritta come elemento costitutivo del negozio giuridico, bensì la forma scritta è, semmai, necessaria ai fini della prova della esistenza di questo contratto e ai fini della individuazione delle condizioni dello stesso.

8. Il non avere più "in mano" il documento cartaceo dell'originale del contratto, perché è andato distrutto, perché è andato smarrito, perché è stato restituito al garante, non pregiudica la esistenza ed efficacia del contratto stesso; nella ipotesi che il garante negasse la esistenza di tale contratto, forte del fatto che è rientrato in possesso dell'originale dell'altro contraente, sarebbe estremamente agevole fornire prova contraria. Ed infatti, nel caso in esame (campionato di Serie A/2 M 2016/2017), la prova della esistenza del contratto è data dagli accordi intercorsi tra FIP e LNP che imponevano l'obbligo per le società militanti nel campionato di serie A2/M di depositare entro le ore 12.00 del 7 luglio 2016, fideiussione bancaria idonea con scadenza 31.7.2017, (analogamente per il Campionato 2017/2018, fideiussione da depositare entro le ore 12.00 del 7 luglio 2017 con scadenza 31.7.2018) e pertanto non può sussistere alcun dubbio in merito alla esistenza del negozio giuridico fideiussorio nonché al dato temporale della sua validità, visto che senza fideiussione le squadre non avrebbero potuto iscriversi al Campionato.

9. Tutti i contratti di fideiussione delle società di pallacanestro della lega A2 sono identici nella forma, nella sostanza e nella durata, e pertanto gli obblighi ed i diritti nascenti in base ad essi sono uguali per tutti, di tal che non può sussistere alcun dubbio in merito al contenuto della obbligazione dell'istituto di credito nei confronti del garantito.

10. Alla luce di ciò che precede, è evidente che la materiale restituzione del documento cartaceo da parte della LNP all'istituto di credito che lo ha emesso, non può avere alcun effetto giuridico, tanto meno quello di far cessare l'obbligo del fideiussore di prestare la garanzia prevista dal negozio giuridico. Perché si produca l'effetto della cessazione della garanzia prima del termine di scadenza del contratto è necessario che detto contratto venga risolto per mutuo consenso delle parti, ovvero che venga intimata la risoluzione dello stesso da uno dei contraenti all'altro per le motivazioni che prevede la normativa civilistica, ovvero, infine, per rinuncia del garantito alla garanzia.

11. Si ribadisce quindi che il fatto materiale della restituzione dell'originale cartaceo del contratto di fideiussione da parte di LNP all'istituto di credito interessato non produce certo la risoluzione del contratto con la conseguenza che l'istituto di credito stesso resta ugualmente garante delle obbligazioni del debitore.

12. Ove pertanto la Lega Nazionale Pallacanestro avesse restituito improvvidamente l'originale di un contratto fideiussorio ad un istituto di credito prima della scadenza del contratto stesso e, successivamente, dopo la restituzione, ma sempre prima della scadenza contrattuale del 31.7, fosse venuta alla luce una obbligazione da soddisfare in base a quel contratto di garanzia restituito, legittimamente LNP avrebbe potuto e dovuto richiedere all'istituto di credito il pagamento della somma vantata da terzi nei confronti della società di serie A/2 garantita che non avesse adempiuto alla obbligazione principale.

13. In merito al secondo quesito posto, relativamente alla possibilità di attivare l'escussione della fideiussione nella ipotesi in cui la obbligazione sorga durante la validità della garanzia ma il termine di adempimento indicato nel provvedimento ingiuntivo cada oltre tale termine, è opinione di questa Corte che comunque la garanzia possa essere escussa.

14. Il momento dirimente ai fini della esistenza di una obbligazione, infatti, non è quello in cui diviene esecutivo il titolo giudiziale che la rappresenta e che ha lo scopo precipuo di consentire il compimento di atti esecutivi tesi alla materiale espropriazione dei beni del debitore, ma è quello in cui la obbligazione ha un riconoscimento certo, vuoi che sia un documento proveniente dal debitore, vuoi che sia un decreto monitorio emesso dalla autorità deputata a tale fine quale un giudice o un collegio arbitrale.

15. Va rilevato che in genere nei contratti di fideiussione è previsto un obbligo da parte del garantito di comunicare al garante l'insorgenza di una obbligazione ovvero è previsto dall'art. 1957 del Codice Civile che, decorsi sei mesi dalla scadenza della obbligazione, se il creditore non abbia proposto istanze contro il debitore, la garanzia decade, tuttavia nei contratti fideiussori depositati dalle società di lega A2 non è previsto alcun obbligo di comunicazione al fideiussore della insorgenza di una obbligazione e per il resto è prevista la deroga agli art. 1945, 1955 e 1957 C.C. con espressa approvazione della clausola relativa alla deroga del disposto di cui agli artt. 1945-1955-1957 C.C., posta in calce al contratto di fideiussione redatto in base al modello predefinito come espressamente disposto dalle D.O.A. Dilettanti già richiamate in epigrafe.

16. Alla luce di ciò, se la obbligazione a favore di un associato sorge nel periodo di validità della fideiussione (si noti che nel modello predefinito di contratto di fideiussione, nell'ultimo cpv. delle premesse, è dato leggere testualmente: "...in caso di mancato adempimento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro" e quindi è alla data di emissione delle ingiunzioni o dei lodi arbitrali che deve farsi riferimento per verificare la esistenza della copertura fideiussoria), ma il termine di adempimento cade dopo la scadenza di essa e l'obbligato principale non ha provveduto ad adempiere alla obbligazione stessa, è diritto/dovere della LNP di attivare l'escussione della garanzia così come è obbligo del garante di provvedere al pagamento.

17. È opinione di questa Corte che non abbia alcun rilievo se la società interessata a questa operazione si sia iscritta o meno al campionato per la stagione successiva dal momento che, se non lo ha fatto, non ha prestato alcuna garanzia; se invece lo ha fatto, ha stipulato un nuovo contratto di fideiussione con termini di validità successivi alla nascita della precedente obbligazione e pertanto quel nuovo contratto non potrebbe mai garantire una obbligazione sorta precedentemente alla sua stipula.

18. A questo effetto si potrebbe ovviare inserendo nei nuovi contratti di fideiussione clausole ulteriori rispetto alle attuali che possano preventivamente risolvere problemi analoghi a quelli che hanno dato origine e causa alla presente richiesta di parere, ma sul punto la Corte ritiene di non avere titolo per formulare proposte, ovviamente riservate agli altri soggetti, federali e non, direttamente o indirettamente coinvolti nella individuazione e nella soluzione delle problematiche connesse alla stipula e alla gestione dei contratti di fideiussione che, si ribadisce, rappresentano una delle condizioni essenziali ed ineludibili per la rituale iscrizione delle Affiliate ai vari Campionati.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, visto l'art. 57 comma 5 lett. c) dello Statuto Federale, esprime il seguente parere:

- sulla questione delineata sub punto a) della premessa, la restituzione materiale del contratto di fideiussione bancaria è giuridicamente irrilevante, atteso che tale adempimento non produce effetti giuridici restando il contratto di fideiussione valido ed operativo nei limiti temporali in esso indicati;
- sulla questione delineata sub punto b) della premessa, la fideiussione può essere escussa dalla L.N.P. anche nella ipotesi delineata nella richiesta di parere come peraltro approfondita in parte motiva.

f.to Daniele Di Marco
RELATORE

f.to Carlo Maria Scipio
PRESIDENTE

Roma, 16 gennaio 2018

f.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE